

## **TITOLO SECONDO - Personalità degli Esposti**

### **CAPITOLO QUINTO - Assegni di allevamento esterno, sussidi straordinari, premi, doti (dal n° 95)**

**ART 96.** Le mercedi di baliatico e di allevamento vengono pagate trimestralmente a scadenza fissa e posticipata, tanto per le intiere rate, quanto per l'eventuali ratine. Chi per altro lasciasse trascorrere cinque anni senza esigere la propria competenza cade in prescrizione e perde l'intero suo avere. Il pagamento si fa nei giorni non festivi dei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio ed Ottobre dalla Cassa dell'Ospizio, in quanto non venissero adottate e pubblicate dalle speciali misure atte a facilitarlo agli allevatori.

**ART 116.** Ai Parroci è affidato in particolare modo la sorveglianza morale degli Esposti della rispettiva cura, adoperandosi che non solo siano trattati con carità ed amore dagli allevatori, ma eziandio che ricevano da essi una costumata educazione, e che vengano iniziati nei principi e nelle pratiche religiose.

**ART 117.** I parroci sono pregati di rilasciare le fedì per l'assunzioni di trovatelli in allevamento; di fare all'eventualità la dichiarazione di loro morte nel Libretto; di consigliare e se fa bisogno, correggere allevatori e trovatelli; di adoperarsi al buon ricollocamento d'individui che si volesse restituire all'Ospizio; di avvisare ed informare il Sindaco e l'Ospizio stesso di qualsiasi emergenza che richiedesse dei singolari provvedimenti; e di tenere un registro degli Esposti esistenti nella propria cura colle stampe che a loro richiesta somministrerà la Direzione.

**ART 118.** Le succitate prestazioni dei Parroci e del Clero in massima sono interamente affidate alla loro carità e alla loro divina missione. Delle cerimonie funebri per'altro, che rendessero ad un Esposto, dovranno essere in qualche modo gratificati o dall'allevatore o dal Municipio, ai quali si restituisce l'analogia indennità più sopra espressa.